



COMUNE DI GRESSONEY – LA – TRINITE'

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.14 DEL 13/04/2026**

Approvazione variante non sostanziale n. 17 al vigente Piano Regolatore generale comunale (PRGC), ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 06.04.1998, n. 11, inerente ai lavori di riqualificazione e allargamento del parcheggio pubblico in Loc. Staffal.

L'anno duemilaventisei addì tredici del mese di aprile, nella sala consiliare Comunale, alla convocazione in sessione Ordinaria disposta dal Presidente-Sindaco per le ore diciassette e minuti trenta, è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge e risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Presente
1. GIROD Alessandro - Presidente	Sì
2. FAVRE Lydia - Vice Sindaco	Sì
3. BARELL Stefano - Consigliere	Giust.
4. DAL MASO Mathilde Eleonora - Consigliere	Sì
5. MODINA Daniele - Consigliere	Sì
6. MODINA Jose - Consigliere	Sì
7. RIAL Cristian - Consigliere	Sì
8. RIAL Dario - Consigliere	Sì
9. THEDY Laura Tecla Elsa - Consigliere	Sì
10. VIGANO' Paolo Maria - Consigliere	Sì
11. WELF Pietro - Consigliere	Sì

Assegnati n. 11 In carica n. 11. Presenti n. 10. Assenti giustificati n. 1. Risultato che gli intervenuti sono in numero legale presiede il Signor Alessandro GIROD nella sua qualità di Presidente; partecipa il Segretario Stefania ROLLANDOZ. La seduta è pubblica. Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

N. 14 del 13/04/2026

Oggetto: Approvazione variante non sostanziale n. 17 al vigente Piano Regolatore generale comunale (PRGC), ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 06.04.1998, n. 11, inerente ai lavori di riqualificazione e allargamento del parcheggio pubblico in Loc. Staffal.

Il Consiglio comunale

Richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 4345 in data 07.08.2025, recante “Dichiarazione di non assoggettabilità a procedura di VAS della variante non sostanziale al PRG del Comune di Gressoney-La-Trinité, inerente al progetto dei lavori di riqualificazione e allargamento del parcheggio pubblico in Loc. Staffal, ai sensi dell'art. 12bis della L.R. 11/1998”, con il quale il Dipartimento Ambiente – Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria ha comunicato la non assoggettabilità a VAS della variante non sostanziale in oggetto.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 in data 09.02.2026 con la quale è stata adottata, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 06.04.1998, n. 11, la variante non sostanziale n. 17 al vigente PRGC, relativa alle sottozone “Ae16, Bd3 e Fb1” del vigente PRGC ed in particolare ai lavori di riqualificazione e allargamento del parcheggio pubblico in loc. Staffal.

Dato atto che la variante non sostanziale di cui trattasi rientra tra le varianti di cui all'art. 31 della legge regionale 06.04.1998, n. 1, e s.m.i.

Richiamata la Legge Regionale 06.04.1998, n. 11, così come modificata dalla legge n. 17/2025, ed in particolare l'art. 16 (Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG), commi 3, 4, 5 e 6, che testualmente citano:

“3. Il Comune pubblica nell'albo pretorio on-line e nel proprio sito web, depositando in pubblica visione la variante non sostanziale adottata per quarantacinque giorni consecutivi; contestualmente alla pubblicazione, copia della variante adottata è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, al fine della formulazione di eventuali osservazioni. Chiunque può formulare osservazioni, limitatamente agli ambiti e alle previsioni della variante, fino allo scadere del termine predetto. Le osservazioni sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non può avere natura di nuova variante sostanziale generale o parziale.

4. Il Comune si pronuncia sulle osservazioni formulate ai sensi del comma 3 e dispone, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante non sostanziale; le modifiche introdotte a seguito del loro recepimento non sono soggette a nuova pubblicazione.

5. La variante non sostanziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione di approvazione del Comune. La deliberazione medesima è resa pubblica nei siti web della Regione e del Comune interessato.

6. Entro trenta giorni dall'approvazione della variante non sostanziale, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, su supporto informatico firmato digitalmente, una copia della variante non sostanziale approvata”.

Visto l'avviso, prot. n. 1414 in data 11.02.2026, di deposito degli atti costituenti l'adozione della variante non sostanziale n. 17 al vigente PRGC, ed in particolare ai lavori di riqualificazione e allargamento del parcheggio pubblico in loc. Staffal, pubblicato all'albo pretorio comunale, nonché sul sito istituzionale, nel quale si rende noto che chiunque può presentare osservazioni fino al termine ultimo del 28.03.2026.

Dato atto che entro 45 giorni dall'adozione della variante non sostanziale n. 17 al vigente PRGC, come stabilito all'art. 16, comma 3, della LR 11/1998, non risulta pervenuta agli atti dell'Ente alcuna osservazione.

Vista la nota, prot. n. 2810 in data 30.03.2026, acquisita agli atti dell'Ente in pari data al prot. n. 3229, con la quale l'Assessorato Opere Pubbliche, Territorio e Ambiente - Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio - Struttura Pianificazione territoriale, ha espresso quanto segue: “*per quanto di competenza, in merito agli aspetti prettamente urbanistici e pianificatori, non si formulano osservazioni sulla variante adottata*”.

Precisato che la variante non sostanziale n. 17 al vigente PRGC è coerente con le determinazioni del Piano Territoriale Paesistico (PTP), ai sensi della legge regionale 10.04.1998, n. 13.

Richiamato lo Statuto comunale vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 28.09.2001 e rivisto da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30.07.2025 e, in particolare, l'articolo 17, comma 3, che attribuisce al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera l) ("adozione dei piani territoriali e urbanistici") della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, la competenza in merito all'approvazione dei piani urbanistici, ivi comprese le relative varianti.

Visto l'art. 20 (Misure di salvaguardia), comma 4, della LR 11/1998, il quale prevede che la variante non sostanziale debba essere approvata entro sei mesi dalla sua adozione, pena la decadenza della stessa.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 02.07.2004, n. 11, un bene risulta sottoposto al vincolo preordinato all'espropriazione quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale che preveda la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità ovvero destini l'area ad un pubblico servizio.

Precisato che la procedura espropriativa, ai sensi della legge regionale 02.07.2004, n. 11, interessante i lavori di riqualificazione e allargamento del parcheggio pubblico in loc. Staffal, verrà avviata prima degli adempimenti necessari per l'approvazione del progetto definitivo (ovvero esecutivo a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 36/2023) e nel momento in cui l'Amministrazione assumerà atti di programmazione per la prosecuzione dell'iter amministrativo.

Ritenuto, pertanto, sussistere le motivazioni di fatto e di diritto per provvedere all'approvazione della variante non sostanziale n. 17 al vigente PRGC relativa ai lavori di riqualificazione e allargamento del parcheggio pubblico in loc. Staffal.

Richiamati:

- ◆ il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) di cui al Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- ◆ il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ◆ la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";
- ◆ lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28.09.2001 e aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30.07.2025;
- ◆ la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026/2028", in vigore dal 1° gennaio 2026;
- ◆ la legge regionale 23 dicembre 2025, n. 29, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2026/2028). Modificazioni di leggi regionali", pubblicata nel B.U.R. n. 66 del 30.12.2025, in vigore dal 01.01.2026;
- ◆ il bilancio di previsione per il triennio 2026/2028, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 22.12.2025 e successive modifiche (D.C. n. 2/09.02.2026, D.G. n. 29/25.02.2026, D.C. n. 10/13.04.2026 e D.C. n. 12/13.04.2026);
- ◆ la deliberazione della Giunta comunale n. 9 in data 19.01.2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2026/2028, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;
- ◆ la deliberazione della Giunta comunale n. 10 in data 19.01.2026 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026-2028 ai sensi dell'articolo 169 del D.lgs. n. 267/2000 e assegnazione delle quote di bilancio triennale 2026/2028 ai responsabili di spesa;
- ◆ il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", così come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

- ◆ il regolamento comunale di contabilità vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 06.08.2018;
- ◆ il Decreto del Sindaco n. 02 del 21.08.2024, recante “Attribuzione della responsabilità del Servizio tecnico “Edilizia pubblica e privata” all’Arch. Nicole RAT, categoria D, profilo di Istruttore tecnico, a far data dal 01.09.2024”.
- ◆ il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 18.03.2005, successivamente modificato con deliberazione n. 3 del 14.02.2011 e con deliberazione n. 28 del 29.06.2022.

Atteso che il Segretario comunale ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell’art. 49/bis, comma 2, della legge regionale 07.12.1998, n. 54.

Atteso che il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell’articolo 49 bis, comma 1, della legge regionale 07.12.1998, n. 54 e dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato:

presenti: n. 10

assenti: n. 1

astenuti: n. nessuno

favorevoli: n. 10

contrari: n. nessuno

Visto l’esito della votazione, il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. **Di approvare** le premesse sopra esposte, ritenendole parte integrante del presente atto.
2. **Di dare atto** che l’avviso, prot. n. 1414 in data 11.02.2026, di deposito degli atti costituenti l’adozione della variante non sostanziale n. 17 al vigente PRGC, ed in particolare ai lavori di riqualificazione e allargamento del parcheggio pubblico in loc. Staffal, è stato pubblicato all’albo pretorio comunale, nonché sul sito istituzionale per 45 giorni consecutivi e che entro tale termine non risulta pervenuta agli atti dell’Ente alcuna osservazione.
3. **Di dare atto** che con nota, prot. n. 2810 in data 30.03.2026, acquisita agli atti dell’Ente in pari data al prot. n. 3229, l’Assessorato Opere Pubbliche, Territorio e Ambiente - Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio - Struttura Pianificazione territoriale, ha espresso quanto segue: *“per quanto di competenza, in merito agli aspetti prettamente urbanistici e pianificatori, non si formulano osservazioni sulla variante adottata”*.
4. **Di dare atto** che, ai sensi dell’art. 31, comma 3, della legge regionale 06.04.1998, n. 11, i provvedimenti di approvazione delle varianti non sostanziali costituiscono dichiarazione di conformità urbanistica del progetto ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici.
5. **Di attestare** la coerenza alle determinazioni del Piano Territoriale Paesistico (PTP), ai sensi della legge regionale 10.04.1998, n. 13, della presente variante non sostanziale n. 17 al vigente strumento urbanistico ed in particolare ai lavori di riqualificazione e allargamento del parcheggio pubblico in loc. Staffal.
6. **Di approvare**, ai sensi dell’art. 31, commi 2 e 3 della legge regionale 06.04.1998, n. 11, la variante non sostanziale n. 17 del vigente strumento urbanistico, relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di riqualificazione e allargamento del parcheggio pubblico in loc. Staffal a firma dell’Ing. Marco Magliano, e dell’apposizione del vincolo espropriativo.
7. **Di dare atto** che, ai sensi dell’art. 16, comma 5, della legge regionale 06.04.1998, n. 11, la variante non sostanziale n. 17 del vigente PRGC del vigente strumento urbanistico, ed in particolare ai lavori di riqualificazione e allargamento del parcheggio pubblico in loc. Staffal, assume efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

8. **Di demandare** all'ufficio tecnico comunale l'attivazione, ai fini dell'efficacia della variante non sostanziale n. 17 al vigente PRG, delle procedure previste dall'articolo 16, commi 5 e 6 della legge regionale 11/1998, consistenti nella pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente atto e nella trasmissione del medesimo, entro 30 (trenta) giorni, unitamente agli atti della variante, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to : Alessandro GIROD)

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to : Stefania ROLLANDOZ)

- ☐ Si rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5, comma 1, punto B1 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
- ☐ Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera A) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°

Si attesta che copia della presente deliberazione su attestazione del Messo Comunale, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 21/01/2003 N° 3

- ☐ È pubblicata all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 14/04/2026

Gressoney-La-Trinité, li 14/04/2026

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 21/01/2003 N° 3, dal primo giorno di pubblicazione.

Gressoney -La-Trinite', li 14/04/2026

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-La-Trinité, li 14/04/2026

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(Stefania ROLLANDOZ)